

## Equo compenso anche senza Albo

In sede di conversione del cosiddetto decreto fiscale è stata introdotta una lunghissima norma riguardante l' equo compenso, cioè uno strumento di difesa contro lo squilibrio contrattuale, le convenzioni capestro e altri aspetti vessatori della professione. Inizialmente la disposizione doveva riguardare la sola professione di avvocato ma, durante il dibattito in aula, con il comma due dell' articolo 19 quaterdecies è stata estesa a tutti i professionisti. Costoro sono i soggetti cui si applicano «i rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell' articolo 2222 del codice civile». Questa declinazione è contenuta nell' articolo 1 della legge 81/2017 e riguarda le **professioni** intellettuali e gli altri rapporti di lavoro autonomo. Sono, invece, esclusi dall' ambito di applicazione della legge gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori e, ovviamente, i lavoratori subordinati. Il richiamo all' articolo 2222 del codice civile induce a una osservazione che in sanità potrebbe aprire scenari impensabili. Come è noto l' incarico dei direttori aziendali (direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario) costituisce un rapporto di lavoro autonomo ed è disciplinato proprio dall' articolo 2222. Considerato che il trattamento economico di questi soggetti è congelato dal 2001 e che essi stipulano un contratto le cui clausole sono predefinite e blindate, non sembra né una provocazione né una fantasia l' osservazione che la questione dei compensi dei manager della sanità potrebbe trovare una rivitalizzazione proprio in coincidenza con la pubblicazione dell' elenco nazionale. Un inciso della norma afferma che le disposizioni si applicano «anche agli iscritti agli ordini e collegi» sebbene tale precisazione sia del tutto scontata e ridondante. Per calare la platea dei destinatari nella odierna realtà sanitaria occorre ricordare che la materia è in piena evoluzione e attende dal Ddl Lorenzin una sistematizzazione definitiva. In generale, nel campo delle **professioni** intellettuali esistono attualmente 19 ordini e 8 collegi



professionali, per un totale di 27 **professioni** che richiedono l'iscrizione al rispettivo albo. Di questi, gli albi che interessano il personale operante nel Servizio sanitario nazionale sono 11 ed è agevole verificare come per le nuove **professioni** sanitarie l'esistenza di un albo professionale sia prevista solo per 4 delle 22 **professioni** istituite negli anni '90 con decreti del ministero della Sanità, cioè per infermiere e infermiere pediatrico, assistente sanitario, ostetrica, tecnico di radiologia medica. Dal tenore letterale della norma di cui si parla non dovrebbero però esserci dubbi sull'applicabilità del concetto di equo compenso anche alle **professioni** ancor oggi prive di albo professionale. In cosa consiste l'equo compenso? Un riferimento di alto profilo è sicuramente lo stesso articolo 36 della Costituzione visto che il destinatario dell'articolo 36 è il lavoratore tout court e non solo il lavoratore subordinato e che la norma del decreto fiscale utilizza le medesime parole: lavoro «proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro svolto». Tornando alla natura dell'equo compenso, una immediata e banale risposta potrebbe essere quella che lo consideri una reintroduzione dei cosiddetti minimi ordinistici aboliti nel 2006 dalla legge Bersani. Nessuno oggi utilizza tale termine preferendo formulazioni quali giusta remunerazione, standard retributivi minimi o tariffario minimo ma, in buona sostanza, si tratta proprio di ciò che 11 anni fa venne eliminato in quanto ritenuto lesivo della libera concorrenza. Con un ribaltamento ideologico completo si è ritenuto che fosse necessario intervenire a tutela della dignità della professione e a garanzia della qualità delle prestazioni. Un motivo che ha indotto al ripensamento è senz'altro stato il "mercato" delle prestazioni professionali e la crisi economica che hanno creato condizioni favorevoli al massimo ribasso e a una sorta di dumping degli onorari. Molti dei diretti interessati hanno affermato anche che la giusta remunerazione favorisce il rapporto di fiducia tra paziente e professionista e che l'equo compenso è finalizzato alla tutela del cittadino da prestazioni scadenti o inappropriate. Forse il cittadino sarebbe interessato anche ai tetti remunerativi massimi ma questo argomento - anche ai tempi dei minimi ordinistici - è sempre stato considerato un tabù da non prendere nemmeno in considerazione. Sul piano pratico la norma comporta qualche difficoltà applicativa perché innanzitutto viene specificato che l'estensione delle disposizioni avviene «in quanto compatibili» - e questa ricognizione è già di per sé complessa - poi perché i destinatari originari (cioè gli **avvocati**) hanno diritto all'equo compenso nell'ambito delle convenzioni con banche, assicurazioni e con la pubblica amministrazione mentre per i professionisti "allargati" il diritto concerne (o, meglio, dovrebbe concernere) complessivamente tutte le prestazioni a chiunque erogate. Se quest'ultima fosse la lettura corretta della norma, è inevitabile rilevare come sia stata scritta male. Con la conseguenza che dalla legge discendono due tipologie di equo compenso: una iper dettagliata (quella per gli **avvocati**) e una (quella per gli altri professionisti) che, invece, è del tutto priva di parametri, condizioni e modalità di determinazione. Stefano Simonetti.